

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile (ex Seconda Sezione) in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n.9983/17 di R.G. avente ad oggetto "*nullità negoziale; restituzione somme*"

tra

[REDACTED]

(rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Lorusso in forza di procura a margine dell'atto di citazione, e dall'avv. Fulvio Pedone come da mandato in calce alla comparsa di costituzione del 3.7.19)

ATTORE

e

[REDACTED]

(rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta)

CONVENUTA

* * * * *

All'udienza del 7.12.21 le parti hanno precisato le loro conclusioni, da intendersi qui richiamate e trascritte.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Il [REDACTED] conviene in giudizio la [REDACTED], con cui ha perfezionato in data 2.10.06 un mutuo fondiario di Euro 100.000,00 con piano di rientro venticinquennale, eccependo: la nullità del contratto per vizio del consenso, stante il difetto di titolo abilitativo in capo al soggetto pseudo rappresentante dell'istituto di credito, e per violazione dei limiti di finanziabilità ex art.38/2 del TUB; l'illecita pattuizione di interessi usurari, legata al costo complessivo dell'operazione e ad un saggio di mora che sfora di per sè la soglia *ex lege*; altri profili di nullità concernenti la convenzione sugli interessi, di cui eccepisce l'indeterminatezza ex artt.1346-1419 c.c. e 117/6 del TUB (fallacità del t.a.e.g. indicato rispetto a quello effettivo) e dell'art.1283 c.c. (illecita previsione di interessi anatocistici, generati anche dal meccanismo di rimborso); in ultimo, eccepisce la gratuità del mutuo per omessa valutazione di solvibilità dell'affidato da parte della banca, rea di aver contravvenuto ai canoni di buona fede e correttezza (artt.1175-1375 c.c.).

L'attore, sulla scorta della perizia allegata, chiede dunque la declaratoria di nullità totale o parziale del contratto per le indicate causali; la rimodulazione del mutuo con l'applicazione della sanzione ex art.1815 c.c. o, in subordine, l'applicazione degli interessi legali o sostitutivi ex art.117/7 del TUB; l'accertamento della non debenza degli interessi anatocistici; la condanna ex art.2033 c.c. della banca alla restituzione della somma di Euro 47.456,00 indebitamente percetta sino al giugno '16.

La Banca mutuante deduce l'assoluta infondatezza delle avverse doglianze e rileva che: il contratto osserva i requisiti formali e sostanziali; la pattuizione rispetta la soglia antiusura per il tasso d'interesse corrispettivo e per il saggio moratorio, che in ogni caso non ha alcun collegamento funzionale con la prima categoria d'interesse e non può quindi essere sommato ad esso ai fini del calcolo del t.e.g.; l'operazione non presenta alcuna discrasia tra i t.a.e.g., che la controparte delinea in forza di una errata composizione del paniere.

* * * * *



Le questioni di nullità

l) Prive di pregio sono le eccezioni di nullità del contratto.

Al rogito del 2.10.06 è intervenuto, in rappresentanza della Banca, il funzionario preposto munito di titolo abilitativo, ed il Notaio ne ha attestato (con forza fidefaciente) l'esistenza richiamando l'atto allegato.

Ad abundantiam, si osserva che il presunto difetto di potere rappresentativo è una causa esterna di inefficacia del contratto, sottoposta alla condizione di efficacia della ratifica del *dominus*.

La condotta "concludente" della Banca (che ha tangibilmente manifestato la volontà di approvare il contratto e di farne propri gli effetti *ex tunc*), esternata al mutuatario, implica tacita ratifica dell'operato del soggetto che ha spesso il nome dell'istituto mutuante.

Ne discende che l'operazione negoziale è certamente riferibile alla [REDACTED] (poi [REDACTED]).

* * * * *

Il mutuo fondiario è legato anche alla valutazione attribuita all'unità abitativa oggetto della garanzia ipotecaria, come segnalato sub art.6 del contratto ("le parti dichiarano che, in base a perizia di stima già acquisita dalla banca, è stato attribuito agli immobili un valore congruo ai sensi dell'art. 38 d.lgs. n.385 dell'1 settembre 1993").

L'attore nega l'attendibilità di tale valutazione (proprie della fase istruttoria) senza però offrire alcun elemento di segno contrario.

Difetta, a ben vedere, il benché minimo riscontro sul dedotto superamento del "limite di finanziabilità" previsto dall'art.38/2 D.lgs n.385/93 e dalla Delibera CICR 22.4.95 (recepita dalla Banca d'Italia con suo aggiornamento del 26.6.95 alla Circolare n.4 del 29.3.1988).

Del pari generica e infondata è l'imputazione alla banca di aver concesso il prestito senza valutare diligentemente il grado di solvibilità del mutuatario.



A tutto voler concedere, l'eventuale inadempienza della banca, riconducibile alla fase precontrattuale, non potrebbe sanzionarsi con la decadenza dal diritto agli interessi (il nostro ordinamento non prevede una tale punizione) ma, al più, potrebbe generare una responsabilità risarcitoria dell'intermediario creditizio, che la controparte deve compiutamente allegare e provare.

* * * * *

II) Del pari infondate sono le censure di nullità della clausola determinativa degli interessi.

Giova premettere che il contratto di mutuo fondiario reca le condizioni economiche regolanti il rapporto creditizio e le modalità di rimborso (vi è allegato il capitolato sulle condizioni generali e il documento di sintesi).

Il prestito prevede un importo finanziato di Euro 100.000,00 da rimborsare mediante la corresponsione di n.300 rate mensili posticipate, fisse e costanti, comprensive di capitale ed interessi corrispettivi al saggio annuo del 5,50% anche per il periodo di preammortamento.

Il contratto fissa altresì gli interessi moratori, maggiorati di due punti percentuali rispetto al tasso applicato al finanziamento (7,50%, ex art.4 co.3), indica la commissione di estinzione anticipata e le altre spese (art.6), puntualmente riportate nell'allegata Tabella di sintesi, redatta in ossequio alla Delibera CICR del 4.3.03.

Il contratto riporta l'indicatore sintetico di costo (ISC) pari al 5,78% annuo.

* * * * *

La lieve divergenza tra l'ISC/TAEG indicato in contratto e quello applicato (5,786% come da ricalcolo del c.t.u.) è del tutto trascurabile; in ogni caso, è una anomalia che non incide sugli elementi strutturali del contratto e men che meno è suscettibile di comportare gli effetti invalidanti previsti dall'art.117/6 del TUB.



L'ISC, introdotto dalla Delibera CICR n.10688 del 4.3.03 (art.9/2), è un "indice" comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia, che nella modificata Circolare n.229/99 ha prescritto la menzione di tale "voce" nel contratto e nel documento di sintesi aventi ad oggetto mutui ed altri finanziamenti, ai fini della trasparenza bancaria.

E' evidente che non si è al cospetto di un tasso determinativo dell'interesse o di una specifica condizione economica da applicare al contratto ma di uno strumento riassuntivo che svolge unicamente una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo dell'operazione creditizia prima di accedervi.

In altri termini, l'ISC non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziale, ragion per cui non assurge a regola d'invalidità del contratto ai sensi dell'art.117/6 TUB, che si riferisce solo a "tassi, prezzi e condizioni" (ex multis, Trib. Roma 2.3.20 n.4570 e 3.1.20 n.43; Trib. Milano 5.2.20 n.1029; Trib. Cosenza 24.1.20 n.158; Trib. Monza 2.5.19 n.1004; Trib. Torino 14.11.18 n.5233; Trib. Napoli 9.7.18; Trib. Bologna 9.1.18 n.34).

Stante l'assenza di una specifica norma dal tenore analogo all'art.125 bis co.6 del TUB (prevista dal legislatore, a partire dal 2010, per il solo caso del credito al consumo e non per il mutuo ipotecario), l'erronea quantificazione del TAEG/ISC si traduce dunque in una mera violazione dell'obbligo informativo, inidonea a determinare alcuna invalidità contrattuale - tantomeno della sola clausola relativa agli interessi - ma possibile fonte di responsabilità contrattuale dell'intermediario a fini risarcitori (evenienza che non rientra nel *thema decidendum*).

* * * * *

E' da escludere la pattuizione di interessi usurari.



L'assunto di parte attrice fa leva su una perizia di parte di cui non si condividono metodica e risultati finali.

In tema di accertamento dell'usura oggettiva, la premessa metodologica di fondo è che entrambe le categorie di interesse non sfuggono alle previsioni della legge antiusura (Cass. S/U 20/19597).

L'interesse convenzionale di mora, però, è apprezzabile, a grandezze diverse, in ipotesi distinte ed alternative alle prestazioni di natura corrispettiva ragion per cui la sua autonoma rilevanza e valutazione ai fini dell'usura risponde all'ontologica differenza strutturale e funzionale tra gli oneri "fisiologici" strettamente connessi con l'operazione di finanziamento ed il danno (eventuale) da mancato o ritardato adempimento, risarcito in misura forfettaria con gli interessi moratori (art.1224/2 - 1382 c.c.).

E' quindi illogica la comparazione artificiosa di dati del tutto disomogenei e la loro sommatoria aritmetica; di riflesso, non è concepibile l'elaborazione di un tasso composto risultante dall'applicazione (eventuale) degli interessi moratori su quelli corrispettivi.

Al riguardo, non trova alcuna plausibile collocazione sistematica il c.d. T.E.MO. (tasso effettivo di mora) elaborato dalla difesa attrice in base alla supposta incidenza dell'anatocismo sul costo effettivo del credito.

Il Tribunale reputa che il fenomeno "anatocistico" legato al ritardato versamento della rata di rimborso non fa sorgere una nuova grandezza da computare ai fini del tasso soglia.

La produzione della (maggiorazione di) mora sulla rata impagata discende dalla funzione sanzionatoria della prima, sicchè la pattuizione di riferimento (art.5/3) regola evidentemente la fase patologica e l'inevitabile prodursi dell'effetto anatocistico.

* * * * *

Ciò posto, nel tasso effettivo globale (t.e.g.) non va conteggiata la componente "indennitaria" della mora, come sottolineano la Istruzioni della Banca d'Italia (in linea con quanto segnalato, in ambito comunitario, dalla Direttiva 2008/48/CE art.19 parag.2).



Nella base di calcolo del t.e.g. non va inclusa la commissione di estinzione anticipata.

La penale suddetta è un onere affatto eventuale che, peraltro, sul piano ontologico non costituisce una componente "remunerativa" del credito (ai sensi dell'art.1 legge n.108/96) ma assolve alla più limitata funzione di corrispettivo per l'esercizio del pattuito *ius poenitendi* del cliente (art.1373 c.c.), facultato ad interrompere anzitempo il rapporto contrattuale con l'istituto di credito.

La penale, in sostanza, non è "collegata all'erogazione del credito" ma è rivolta ad indennizzare la parte mutuante della perdita di lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati con il piano di ammortamento poi disatteso per effetto dell'anticipata estinzione (Trib. Milano 9.5.17; conf. Trib. Lecce 29.6.20 n.1510; Trib. Roma 11.10.19 n.19541; Trib. Palermo 19.5.19 n.2329; Trib. Parma 20.3.19 n.461; Trib.Ancona 8.3.19 n.468; Trib. Sulmona 15.2.18; Trib. Salerno 5.6.17; Trib. Torino 28.3.16 e 15.6.15; Trib. Trento 15.1.16).

Concorda con tale impostazione anche il Giudice penale, secondo cui la clausola penale non può essere considerata come parte di quel corrispettivo suscettibile di assumere carattere di illiceità (profitto illegittimo) ai fini dell'integrazione del delitto di usura (Cass.12/5683).

Non è corretto, dunque, rideterminare il tasso effettivo dell'operazione negoziale con l'aggiunta *ex antea* della c.e.a., e ciò trova conforto nelle linee operative dettate da Bankitalia (in materia, hanno natura di norme tecniche autorizzate), che escludono l'onere affatto eventuale, disomogeneo rispetto alle voci remunerative collegate al fisiologico svolgimento del rapporto creditizio.

Il c.t.u. ha calcolato il t.e.g. secondo le prescrizioni normativo-regolamentari, verificando che il costo totale del prestito alla data di stipula è ampiamente al di sotto della "soglia" di riferimento *pro tempore* del 8,565% (ex d.m. 21.9.06).

* * * * *



In caso di inadempimento del debitore la soglia usuraria si raffronta solo all'interesse moratorio previsto e applicato (Cass. 17/21470; Cass.18/27442; Cass. 19/22890; Cass.19/26286).

Su questa linea d'indirizzo si pone il *dictum* delle Sezioni Unite con la sentenza 18.9.2020 n.19597.

Rimarca il Giudice di legittimità che i pattuiti interessi moratori costituiscono un possibile debito per il finanziato e pertanto non sfuggono alle previsioni della legge antiusura, in assenza di plausibili ragioni giuridiche che giustifichino un diverso trattamento dei due tipi di interesse quanto al contrasto del fenomeno usurario. Sostiene, poi, in merito all'individuazione del tasso soglia, che la mancata indicazione, nell'ambito del TEGM, degli interessi di mora non preclude l'applicazione dei Decreti Ministeriali attuativi dell'art.2 legge n.108/96, ove essi ne contengano la rilevazione statistica (*"l'identificazione dell'interesse usurario "di mora" passa dal tasso medio statisticamente rilevato, in modo altrettanto oggettivo ed unitario"*), rilevazione ministeriale informata, dunque, a *"criteri oggettivi e statistici"* (i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali) in linea con il rispetto del principio di simmetria fatto proprio dalle Sezioni Unite con la sentenza n.16303 del 2018; qualora, poi, i decreti ministeriali non rechino alcun incremento (maggiorazione media) degli interessi di mora, resta il termine di confronto del t.e.g.m. così come rilevato.

Nella specie, il limite massimo - ovvero, il "tasso soglia di mora" - va costruito sul t.e.g.m. della singola "operazione" più la maggiorazione media degli interessi moratori (desunta dall'indagine statistica e) versata nel decreto ministeriale, e sull'aumento nella misura di legge previsto quale ulteriore tolleranza.

In applicazione di tali principi, si ha che il saggio convenzionale di mora del 7,50% (valore iniziale) non supera la "soglia" di riferimento del 11,715 % [(tegm 5,71% + magg. mora 2,1%) x 1,50].

E' quindi valido anche il patto sugli interessi di mora.

* * * * *



III) Il meccanismo di rimborso ha generato però un conteggio anatocistico.

L'analisi affidata al c.t.u. ha appurato che il piano di ammortamento c.d. "alla francese" (non esplicitato né allegato al contratto) è stato calcolato con il regime finanziario della capitalizzazione composta.

Il rimborso prevede il pagamento di una rata costante posticipata di Euro 614,09 ciascuna, comprensiva di una quota capitale crescente e di una quota decrescente di interessi corrispettivi al tasso annuo indicato.

In tal caso, l'anatocismo è insito nella formula di "equivalenza finanziaria" propria del calcolo della rata di mutuo, che svela l'applicazione di un tasso annuo effettivo del finanziamento (t.a.e.) diverso da quello nominale ed un sistema di rimborso periodico in cui gli interessi pagati (prima della quota capitale) su ogni rateo vengono "incorporati" nel debito residuo risultante dopo il pagamento di ogni rata.

Il consulente ha opportunamente evidenziato le differenze che passano tra un ammortamento in capitalizzazione semplice ed uno in capitalizzazione composta.

Rispettando comunque i principi propri del metodo "alla francese" [rata costante; pagamento di una quota capitale e una quota interessi; uguaglianza tra il debito iniziale e la somma delle quote capitali presenti in ogni singola rata; equivalenza (relativa) tra il capitale erogato e la somma dei valori attuali delle rate], il primo ammortamento non produce anatocismo.

Quel meccanismo, invero, postula che si debba "scindere" il debito residuo per sorte capitale e debito per interessi, che la quota interessi delle rate via via a scadere venga calcolata sul debito residuo in sorte capitale (per differenza tra capitale prestato e le rate pagate sino a quel momento) e che, quindi, gli interessi maturati non fruttino altri interessi, rendendosi disponibili solo alla fine del periodo di impiego.

Di contro, nell'ammortamento in capitalizzazione composta la quota di interessi compresa in ciascuna rata in scadenza viene conteggiata sul debito residuo "totale", che include anche la componente in interessi maturata nelle rate precedenti (giuridicamente dovrebbe considerarsi scaduta e pagata).



La componente “anatocistica” è la risultante del procedimento di addizione degli interessi al capitale residuo precedente (formato di volta in volta sulla base della formula “capitale residuo precedente - rata di mutuo + interessi = capitale residuo attuale”); ciò comporta che gli interessi determinati per ogni rata, lungi dall’essere calcolati su un debito residuo di puro capitale, vengono computati su un capitale che è anche costituito dagli interessi relativi a tutti i periodi precedenti (v. pagg. 1-2 delle note integrative sviluppate dal c.t.u., in risposta alle osservazioni dei periti di parte).

Il prospetto esplicativo di pag. 2 chiarisce che il debito residuo a seguito del pagamento delle varie rate è composto da una quota parte di interessi già pagata e un quota di capitale; ne discende che la quota di interessi di pertinenza della rata successiva, anche se calcolata sulla voce debito residuo, risulta di ammontare maggiore rispetto a quella esigibile in base all’utilizzo di un tasso d’interessi pattuito in regime di capitalizzazione semplice ai fini della preventiva determinazione dell’ammontare delle rate di rimborso. La discrasia si spiega proprio in ragione del debito residuo illegittimamente incrementato.

Quanto esposto dal c.t.u. dà contezza dell’effetto anatocistico, che ha inciso sulla lievitazione del tasso, e vale a confutare la tesi della banca secondo cui la rata “pagata” va ad abbattere il debito residuo solo dell’importo della quota/capitale e non dell’intero importo: nelle pieghe della scomposizione in rate dell’importo da restituire, gli interessi, di fatto, vanno determinati in parte su se stessi.

L’iter argomentativo della consulenza appare immune da vizi logici o tecnico-valutativi e può essere richiamato *per relationem* (Cass.15/1815; Cass.09/282; Cass.07/8355).

E’ emerso, dunque, che il sistema di ammortamento della somma presa a mutuo dall’attore nasconde una pratica illegittima, in quanto infrange il divieto di anatocismo di cui all’art.1283 c.c. (non certo derogato dagli usi bancari che, in materia, non hanno fonte di diritto).

Il carattere imperativo della norma conduce al mancato riconoscimento della pattuizione o del comportamento difforme dalla disciplina positiva esistente, ragion per cui il mutuatario non può gravarsi



delle poste "anatocistiche" e gli vanno addebitati i soli interessi corrispettivi senza operare alcuna capitalizzazione.

Il c.t.u. ha accertato gli interessi illegittimamente capitalizzati e, epurati tali addebiti, ha correttamente ricostruito il piano di ammortamento con il metodo alla francese in capitalizzazione semplice, mantenendo immutati i parametri contrattuali.

Il modello matematico prevede che gli interessi siano corrisposti ad ogni scadenza della rata provvedendo ad "attualizzare" il valore delle quote/interessi per il tempo intercorrente tra l'epoca del pagamento e il termine finale (le necessità di attualizzare deriva dal fatto che gli interessi contabilizzati andrebbero versati alla conclusione del mutuo - v. pagg. 23 e segg. della relazione integrativa).

La rielaborazione in capitalizzazione semplice può essere duplice.

Nella prima proiezione il consulente ha utilizzato l'importo della rata di euro 614,09 applicato dalla mutuataria in capitalizzazione composta (senza però rendere edotto il cliente del metodo applicato, il che pone problemi di trasparenza sul (maggior) costo effettivo del prestito) e, di conseguenza, ha elaborato un piano di rimborso di durata inferiore, che scade con la rata n.203 di settembre 2023.

La rimodulazione è sviluppata nell'allegato "3" della relazione integrativa, da intendersi richiamato in questa sede.

In alternativa, mantenendo la durata originaria del prestito (scadenza ottobre 2031), la rata di rimborso mensile si riduce ad euro 469,77.

La rimodulazione è sviluppata nell'allegato "1" della relazione integrativa.

Non ricorrono le condizioni per l'applicazione del tasso "sostitutivo" ex lege.

Il più elevato ammontare del costo effettivo dell'operazione finanziaria, indicato nella ricostruzione



peritale, non comporta l'indeterminatezza del tasso d'interesse pattuito e la conseguente applicazione in sua vece del tasso "rendibot" di cui all'art.117/7 del TUB.

La norma si riferisce alla mancata indicazione del tasso debitore e quindi non è applicabile al t.a.e.g., che non è oggetto di pattuizione negoziale diversamente dalle condizioni economiche relative al tasso d'interesse ed al piano di ammortamento.

La domanda di ripetizione

La pretesa restitutoria di Euro 47.456,00 poggia su un presupposto errato (la gratuità del mutuo) e va dunque rigettata.

L'eventuale rimborso delle poste anatocistiche postula che il mutuo sia in regolare ammortamento.

L'attore non ha fornito documentazione giustificativa delle rate pagate ragion per cui anche tale richiesta ex art.2033 c.c. è infondata nei suoi requisiti costitutivi.

* * * * *

Visto l'esito complessivo della lite, l'attore è tenuto a rifondere alla controparte la metà delle spese giudiziali mentre l'altra quota va opportunamente compensata.

Gli oneri di consulenza tecnica, già liquidati con decreto del 12.12.19, vanno addebitati ad entrambe le parti in pari misura, fermo il vincolo della solidarietà nei rapporti esterni con il consulente.

P.Q.M.

Il Tribunale, così definitivamente provvede:

- dichiara che il meccanismo di rimborso del mutuo ipotecario *inter partes* ha generato la applicazione di interessi anatocistici illegittimi e, per l'effetto, a) dichiara la non debenza delle poste anatocistiche; b) dichiara che il piano di ammortamento del mutuo va rielaborato secondo il sistema indicato al punto III) di



parte motiva;

- rigetta le altre domande attrici, in quanto infondate;

- condanna [REDACTED] a rifondere alla Banca [REDACTED] metà (1/2) delle competenze di lite, che liquida in tal misura in euro 2.700,00 oltre rsg, iva e cap come per legge, e compensa tra le parti l'altra metà delle spese;

- pone gli oneri di c.t.u. definitivamente a carico delle parti, in pari quota.

Taranto, 28.3.2022

IL GIUDICE

(dott. Antonio Attanasio)

